

STATUTO

Titolo I - Costituzione, sede, durata, oggetto, obiettivi strategici e modalità attuative

Articolo 1- Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata "[Agenzia (o società) Campana per la Promozione e lo Sviluppo della Logistica e dei Trasporti] Srl", in sigla LOGICA srl, per lo svolgimento di attività in regime di in house providing frazionato.

Articolo 2 - Sede

La società ha la sede legale in Napoli all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica di statuto. Con decisione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite o sopresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto della normativa vigente, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata sino al 2030.

3.2 La società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 4- Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo sviluppo e la promozione del sistema logistico e trasportistico della Regione Campania, in integrazione e raccordo con i programmi e le azioni di iniziativa nazionale e comunitaria e delle regioni del Mezzogiorno.

La società svolge nell'interesse ed al servizio della collettività, della Regione Campania e degli altri Enti pubblici soci, attività di programmazione, studio e ricerca connesse allo sviluppo del sistema della logistica e del trasporto pubblico locale in ambito regionale, nazionale, mediterraneo ed europeo, nonché alla promozione ed allo sviluppo nei vari settori della logistica e del trasporto merci (stradale, marittimo-portuale, ferroviario, aereoportuale) nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, esercitando, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) elaborazione di piani di settore su indicazione e secondo gli indirizzi della Regione Campania, condivisione dello stesso con le istituzioni pubbliche locali e nazionali coinvolte;
- b) supporto alla Regione Campania, all'Autorità Portuale di Napoli, all'Autorità Portuale di Salerno, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania e a eventuali soggetti pubblici che dovessero aggiungersi alla compagine societaria, nell'elaborazione dei programmi di investimento e di intervento con individuazione dei costi e delle risorse necessarie, anche nel necessario raccordo con i programmi nazionali e comunitari;
- c) elaborazione di studi specialistici, raccolta di dati statistici anche a supporto delle attività di progettazione degli interventi, comprensivi delle analisi socio economiche ed economico finanziarie, e cura dell'attuazione degli stessi;
- d) monitoraggio sull'attuazione degli interventi del piano della logistica e del trasporto merci e osservatorio per la raccolta ed il trasferimento delle informazioni relative allo stato del sistema logistico regionale, della sicurezza dei trasporti regionali e della tutela dell'ambiente;
- e) elaborazione di linee di indirizzo strategiche e di proposte di azioni orientate allo sviluppo di tutti i servizi logistici, di aree individuate come poli di specializzazione o di investimenti nel territorio;
- f) studio e ricerca connesse alla programmazione di servizi ed infrastrutture di trasporto per garantire una efficace integrazione del complessivo sistema logistico e trasportistico campano;
- g) elaborazione di linee di indirizzo strategiche e di proposte nel campo dei servizi logistici e trasportistici, orientate alla valorizzazione dei siti di interesse culturale, storico e turistico regionale;
- h) analisi dei mercati, dei bisogni e delle problematiche di internazionalizzazione delle imprese regionali del settore;
- i) indagini di mercato per la ricerca di potenziali investitori o partners imprenditoriali anche per la realizzazione di interventi di project financing attività di supporto alla promozione dell'innovazione e dell'adozione di tecnologie informatiche per l'efficienza del sistema logistico regionale partecipazione a programmi europei di cooperazione interregionale per lo sviluppo di studi

- congiunti, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche;
- j) monitoraggio degli eventi promozionali nazionali ed internazionali in materia di logistica e trasporto merci, sviluppo e progettazione delle strategie di promozione.

4.2 La società potrà altresì:

- k) esercitare tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l) contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, banche, società o privati;
- m) rilasciare garanzie reali.

4.3 La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai commi 4.1 e 4.2 per conto degli Enti pubblici soci nel rispetto della normativa vigente, nazionale e dell'unione Europea, e dei relativi divieti.

4.4 Al fine di verificare il rispetto della normativa vigente da parte della società, il Revisore unico attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla società, nell'anno di riferimento, per i servizi e le attività svolte a favore di pubbliche amministrazioni.

4.5 L'attività della società è in via prevalente ed essenziale rivolta ai soci.

4.6 La società non può svolgere prestazioni a favore di soggetti privati, né in affidamento diretto né con gara.

4.7 La società potrà aggregare altre società degli Enti pubblici territoriali che esercitano attività analoghe nel campo della logistica e della trasportistica.

Titolo II - Dei soci

Articolo 5 - Soci

5.1 Possono assumere la qualità di socio con la titolarità di ogni diritto e obbligo conseguente a detto status: la Regione Campania; l'Autorità Portuale di Napoli; l'Autorità Portuale di Salerno; L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Regione Campania.

Possono, inoltre, assumere la qualità di Socio

- n) Enti Pubblici di ricerca;
- o) Università pubbliche;
- p) Enti Pubblici, compresi gli Enti Territoriali
- q) Organismi di diritto pubblico

5.2 I soggetti che intendono diventare soci devono contribuire ai fini sociali e avere radicamento nel territorio della Regione Campania. Non possono divenire socie soggetti privati.

5.3 Il domicilio di ciascun socio è quello risultante dai libri sociali ed in particolare dal libro soci.

Articolo 6 - Diritti e poteri dei soci – Controllo Analogo

6.1 I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalle norme di diritto interno sulle società in house cui possono essere affidati direttamente servizi e attività con la relativa attribuzione delle risorse economiche necessarie. In tale prospettiva, gli Enti Pubblici soci e la Regione Campania esercitano sulla società un controllo, strutturale e funzionale, analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della propria catena di comando.

6.2 Gli Enti Pubblici soci e la Regione possono indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società.

6.3 Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive degli Enti Pubblici soci e la Regione, tramite le rispettive strutture apicali della dirigenza amministrativa se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

6.4 Sul piano dei controlli, gli Enti Pubblici soci e la Regione attraverso le rispettive strutture amministrative competenti, possono richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

6.5 La società dovrà predisporre, per l'approvazione in assemblea, bilanci infrannuali finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma annuale (art. 25.3 lettera i)) dello statuto.

Articolo 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.

Articolo 8 - Piano programma e budget previsionale

La società predispone un Piano programma annuale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento con indicazione delle attività e degli investimenti da attuare. Con il Piano programma è presentato il relativo bilancio di previsione. I soci possono all'unanimità deliberare di contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione del Piano programma.

Articolo 9 - Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Articolo 10 - Facoltà di Recesso

10.1 I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

10.2 La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata all'Organo Amministrativo della società, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2437-bis c.c..

10.3 La liquidazione al socio receduto avverrà sulla base del più recente bilancio approvato ed in contestualità della delibera di riduzione del capitale sociale corrispondente alla partecipazione del recedente.

10.4 Il criterio di liquidazione sarà esclusivamente quello della frazione del patrimonio netto, determinato secondo i parametri civilistici, in assenza di incrementi per valutazioni di beni immateriali.

10.5 Il relativo importo verrà erogato – senza onere per interessi – entro dodici mesi a decorrere dal momento di valido esercizio del diritto di recesso.

Articolo 11 - Esclusione

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis c.c., l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della società, e dal regolamento;
- c) per il mancato versamento del contributo deliberato ai sensi dell'articolo 8;
- d) per il compimento di atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società;

11.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci - su proposta dell'Organo Amministrativo - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con esclusione dal computo la quota di capitale spettante al socio da escludere. L'esclusione deve essere comunicata al socio escluso con le motivazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Titolo III - Del capitale sociale, delle quote e degli eventuali finanziamenti dei soci

Articolo 12 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è pari ad euro 72.495,00. Il Capitale Sociale è diviso in quote del valore unitario di € 1,00 ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Articolo 13 – Quote

Le quote sono nominative e la titolarità di ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

Articolo 14 - Vincoli sulle quote

Le quote non potranno essere offerte da titolari in garanzia, né in godimento.

Articolo 15 - Trasferimento di quote e diritto di prelazione

15.1 Le quote sono trasferibili solo nei limiti degli articoli 5 del presente Statuto.

15.2 Il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota – fermo restando l'incedibilità della quota a soggetti privati - dovrà informare con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

15.3 Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della società al tempo della cessione.

15.4 Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. L'esperto comunicherà la propria valutazione agli interessati a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, e, nel determinare il prezzo di cessione, dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dunque dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali.

15.5 Entro venti giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, i soci che non hanno manifestato la volontà di acquistare si considerano rinunciatari e la quota offerta può essere liberamente venduta ai soci che hanno manifestato la propria volontà di acquistare nei termini in proporzione alle quote già possedute.

15.6 In ogni caso, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, il socio alienante, ove non ritenga congruo il prezzo stabilito dall'esperto, avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri dell'esperto ricadranno integralmente a suo carico.

15.7 Nel caso che nessun socio eserciti la prelazione con le modalità indicate la quota può essere ceduta ad estranei che abbiano le caratteristiche richieste dal presente statuto. In tal caso il socio che intende vendere ad estranei, per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente:

- a) estremi dell'acquirente;
- b) dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente, di accettazione dello Statuto Sociale.

15.8 L'Organo Amministrativo valuta l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto nell'acquirente, e invita l'Assemblea dei Soci a pronunciarsi a maggioranza dei due terzi (2/3) del Capitale Sociale sull'ammissione del nuovo socio. L'Assemblea, se ritiene sussistenti i requisiti richiesti, delibera favorevolmente; in caso contrario, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio.

15.9 La mancata accettazione del nuovo socio da parte dell'assemblea libera comunque il socio alienante; la relativa quota viene liquidata dalla società al valore patrimoniale ovvero al maggiore valore della stima dell'esperto del Tribunale laddove esistente.

15.10 Resta comunque ferma, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, la facoltà del socio di revocare la proposta di alienazione.

15.11 Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di recesso.

Articolo 16 - Anticipazioni e finanziamenti soci

16.1 I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti. Questi ultimi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., saranno solo a titolo gratuito secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

16.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Titolo IV - Degli organi sociali

Articolo 17 - Assemblea dei soci

17.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

17.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

17.3 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

17.4 L'Assemblea procede all'esame preventivo dei più significativi atti della società.

17.5 In particolare, l'Assemblea:

- a) approva il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica della propria attività predisposti dall'Organo Amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 24;
- b) approva la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività svolta dalla società e il relativo bilancio consuntivo;
- c) delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'art. 2476 c.c.;

- e) delibera, su proposta dell'Organo Amministrativo, sull'ammissione dei nuovi soci;
 - f) delibera sulle quote di partecipazione, sui contributi dei soci di cui all'art. 8, su eventuali obblighi particolari per l'ammissione di nuovi soci, nonché, su proposta dell' Organo Amministrativo, sull'esclusione dei soci, ferme restando le disposizioni dell'art. 2466 c.c.;
 - g) nomina l'Organo Amministrativo; l'Amministratore Unico o, qualora la società sia gestita da Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta della Regione Campania;
 - h) nomina il Revisore unico;
 - i) l'assemblea delibera sulla ammissione dei nuovi soci;
- 17.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 18 - Convocazione, Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

- 18.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio nazionale.
- 18.2 Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'Assemblea deve essere convocata:
- 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposti dall'Organo Amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 26; nonché
 - in tutti i casi previsti dalla legge.
- 18.3 L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 18.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
- 18.5 Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.
- 18.6 Il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo è redatto da Notaio ai sensi di legge.

Articolo 19 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti e salvi i divieti delle disposizioni di legge applicabili in materia; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2478, 1° co., n. 2 e 2479 bis, comma 2, c.c..

Articolo 20 - Presidenza dell'Assemblea

- 20.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 20.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da Notaio.
- 20.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione ed accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Quando tale verifica è stata effettuata, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata perché alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.
- 20.4 Il Presidente dell'Assemblea regola, altresì, lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 21 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

- 21.1 La convocazione è effettuata mediante:
- lettera raccomandata o telegramma recapitato ai soci e al Revisore unico almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante al registro delle imprese, ovvero
 - lettera consegnata a mano ai soci stessi e al Revisore unico, sottoscritta per ricevuta entro il predetto termine, ovvero
 - telefax inviato ai soci e al Revisore unico almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società, ed annotato nel libro soci.
- 21.2 La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare.

21.3 In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'Assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero Capitale Sociale e tutti gli amministratori e il Revisore unico siano presenti e informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 22 - Sistemi di Votazioni

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Articolo 23 - Organo Amministrativo

23.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o, ove diversamente deciso dai soci all'unanimità, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre elementi.

23.2 Possono essere nominati amministratori anche persone che non siano soci.

23.3 Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

23.4 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386, 1° e 2° comma, c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta da consiglieri designati dall'assemblea dei soci. La sostituzione disposta dal Consiglio è sottoposta alla prima utile Assemblea dei soci per la ratifica. Se l'Assemblea non ratifica la scelta del Consiglio il soggetto chiamato a sostituire l'amministratore mancato decade e l'assemblea provvede a nominare un nuovo componente.

23.5 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza.

23.6 Nei limiti previsti dalle normative di riferimento nazionali e regionali agli amministratori può essere assegnato un compenso e spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi membri il Presidente (qualificato anche come "Presidente della società") qualora quest'ultimo non sia nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera g. Nomina altresì il Vice-Presidente (qualificato anche "Vice-Presidente della società"), che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

24.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

24.3 Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purché nel territorio dello Stato, ogni 2 (due) mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Revisore unico con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

24.4 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante lettera raccomandata a.r., o telex o telegramma o fax o e-mail, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e del Revisore unico e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o fax o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun consigliere e al Revisore unico.

24.5 L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

24.6 Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e il Revisore unico. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato.

24.7 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

24.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

24.9 Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Articolo 25 - Poteri dell'organo amministrativo

25.1 La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo, in conformità alle direttive degli Enti Pubblici soci e della Regione Campania.

25.2 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

25.3 In particolare, in conformità alle direttive degli Enti Pubblici soci, l'Organo Amministrativo:

- a) definisce le linee di sviluppo e programmi annuali di attività della società;
- b) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, ed una relazione previsionale e programmatica della propria attività sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- c) delibera su convenzioni e contratti;
- d) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- e) delibera sulle liti attive e passive;
- f) propone eventuali modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.
- g) delibera in merito ai contributi dei soci ai sensi del precedente art. 8
- h) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina il direttore generale della società attribuendone i poteri
- i) propone un programma annuale e pluriennale di attività, corredato di un budget degli investimenti e di un budget economico e finanziario. Nella gestione della società, per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal programma annuale, all'Organo amministrativo competono tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società salve le attribuzioni non delegabili per legge senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge, o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci o al Presidente del Consiglio di amministrazione laddove costituito. A titolo meramente esemplificativo sono attribuiti al Presidente del Consigli di Amministrazione laddove costituito i seguenti poteri:
 - i. stipulare, modificare e risolvere, stabilendo tutte le relative condizioni e clausole, ivi compresa la clausola compromissoria, contratti di acquisto, vendita, locazione, somministrazione, appalto, noleggio, spedizione, trasporto, assicurazione, ed in genere stipulare ogni atto o contratto necessari per l'esecuzione dell'attività della Società
 - ii. stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di conto corrente e deposito presso istituti bancari, di credito ed uffici postali.
 - iii. disporre pagamenti di stipendi e contributi di ogni natura maturati a favore del personale dipendente.
 - iv. assumere, nominare, sospendere e licenziare prestatori di lavoro subordinato di qualsiasi categoria, stipulando i relativi contratti e addivenendo alla modificazione e risoluzione degli stessi.
 - v. girare ed incassare vaglia postali e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente; emettere, avallare e girare effetti cambiari anche emessi o girati da terzi a favore della Società; firmare estratti di conto corrente con Istituti bancari, Società e diversi; emettere assegni sulle disponibilità giacenti in conto corrente presso banche; esigere somme tanto da privati quanto da qualsiasi Ente o Amministrazione pubblica, per capitali, per interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze e liberazioni.
 - vi. provvedere a tutti i pagamenti in genere, anche nei confronti di clienti/fornitori.
 - vii. disporre il pagamento di tributi in genere dovuti dalla Società e chiedere rateizzazioni e rimborsi.
 - viii. provvedere, in nome e per conto della Società, alla riscossione e allo svincolo di tutte le somme e valori dovuti alla medesima da Amministrazioni dello Stato, Enti Locali, Tesorerie dello Stato, Intendenze di Finanza, Consorzi o Istituti di Credito, compreso quello di emissione, esigendo i mandati emessi o da emettersi, per qualsiasi somma in conto capitale o interessi, con esonero di responsabilità per gli uffici pagatori.
 - ix. rappresentare la Società nei confronti di tutti gli Enti ed Autorità, pubbliche e/o private, preposte alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza ed igiene del lavoro, con facoltà di dettare disposizioni organizzative per l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla

legge ed il controllo della loro osservanza, anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati e ai quali demandare specifiche ed esclusive competenze e responsabilità.

- x. rappresentare la Società in tutti i rapporti di carattere tributario, sottoscrivendo denunce e dichiarazioni di redditi e proventi, e compiendo ogni atto relativo ai tributi dovuti dalla o richiesti alla Società, ivi compresi istanze, reclami, opposizioni, concordati, richieste di dilazioni.
- xi. Far protestare cambiali, vaglia cambiari, assegni e provvedere alla relativa esecuzione mobiliare ed immobiliare.
- xii. far risolvere controversie sia a mezzo di arbitrato rituale sia a mezzo di arbitrato irrituale, e stipulare transazioni nell'ambito dei poteri delegati.
- xiii. rappresentare la Società nei rapporti con Enti ed Amministrazioni pubbliche, centrali, periferiche e locali, Ministeri, Organismi Comunitari e sovranazionali, ed in genere nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alla tutela degli interessi della Società o ad operazioni con detti Enti.
- xiv. promuovere, nell'ambito dei poteri delegati, qualunque azione amministrativa o giudiziaria e rappresentare la Società dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative della Repubblica, inclusi la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti, firmare rinunzie ed atti giudiziari in qualunque grado di giudizio.

Articolo 25 - Rappresentanza della società

26.1 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

26.2 L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 27 - Presidente della società

27.1 Presidente della società è il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e viene eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta della Regione Campania fermo restando quanto prescritto dall'art. 24 del presente statuto.

27.2 Egli è il legale rappresentante della società di fronte ai terzi e in giudizio e:

- a) esercita o delega la gestione dell'ordinaria amministrazione;
- b) può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che convocherà senza indugio;
- f) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- g) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della società.

Articolo 28 - Revisore unico dei conti

28.1 La gestione societaria è controllata da un Revisore unico nominato dall'Assemblea dei Soci.

28.2 Il Revisore unico esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.3 I requisiti del Revisore unico, la durata in carica e relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

28.4 Con la nomina l'Assemblea delibera anche la retribuzione del Revisore unico.

Articolo 29 - Commissione Tecnica Consultiva

29.1 La società può costituire una Commissione Tecnica Consultiva (CTC) con gli operatori privati rappresentativi del sistema logistico e trasportistico del territorio regionale, che avrà funzioni consultive, informative e di supporto. La CTC è disciplinata da apposito regolamento che definisce le modalità di composizione in modo da assicurare la rappresentatività degli interessi del territorio, il funzionamento e l'organizzazione interna, i rapporti con gli organi della Società. La costituzione della Commissione non comporta oneri a carico della Società.

29.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 29.1 che precede, Logica non svolge prestazioni a favore di soggetti privati né questi ultimi possono diventare soci.

Articolo 30 - Diritto dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 31 - Direzione e coordinamento

La società deve indicare, ai sensi di legge, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

Titolo V - Del bilancio e degli utili

Articolo 32 - Esercizi sociali

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 33 - Utili e perdite

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure se la riserva è discesa al di sotto di un quinto del capitale sociale fino alla reintegrazione della stessa. L'utile che rimarrà verrà destinato secondo le decisioni dell'Assemblea dei soci, essendo comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utile ai soci.

Titolo VI - Dello scioglimento e della liquidazione

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie di diritto per le cause di cui all'art. 6 e nei casi espressamente previsti dagli artt. 2484 e ss. c.c.

Articolo 35 - Liquidatori

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati con la stessa delibera di scioglimento e l'Assemblea determinerà oltre al compenso anche i poteri e i criteri di liquidazione, fermi gli obblighi di legge.

Titolo VII - Clausola di rinvio

Articolo 36 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica la normativa vigente in materia, dell'Unione europea e nazionale.